

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A02036 del 26/09/2025

Proposta n. 2096 del 24/09/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Marisa D'Apostolo, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Giorgio, Fg. 51 part. 392 - ID 9994

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FARAGLIA ANASTASIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Marisa D'Apostolo, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Giorgio, Fg. 51 part. 392 – ID 9994

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che *"1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del **31 dicembre 2025**, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200003608272024, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 846081 del 01/07/2024, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Marisa D'Apostolo, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Giorgio, Fg. 51 part. 392 – ID 9994;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. 855385 del 03/07/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato il verbale di estrazione per istanze da sottoporre a controllo preventivo ai sensi dell'art. 12 comma 1 dell'ord. 100 – sorteggio del 02/07/2024 da cui risulta che l'istanza in oggetto è stata estratta;

- con nota Prot. 1037770 del 22/08/2024 (prot. Comune n. 15834 del 22/08/2024) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a revisionare la documentazione già presentata sulla base della check list approvata con determina n. 6 del 05/08/2024 e a caricare gli elaborati mancanti tramite integrazione volontaria sulla piattaforma informatica GEDISI;
- con nota Prot. 1366157 del 06/11/2024 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 309620 del 12/03/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 389598 del 01/04/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una Variante all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 455438 del 18/04/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una integrazione spontanea all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 471758 del 28/04/2025 (prot. Comune n. 8497 del 28/04/2025) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a caricare gli elaborati mancanti;
- con nota Prot. 543474 del 20/05/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una Variante all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 712169 del 09/07/2025 questo Ufficio convoca la conferenza regionale, come richiesto dal tecnico incaricato nella nota prot. 389598 del 01/04/2025, in data 29/07/2025;
- con nota Prot. 746715 del 18/07/2025 (prot. Comune n. 15089 del 18/07/2025) il Comune di Amatrice ha formulato richiesta di integrazioni documentali necessaria ai fini del rilascio del parere urbanistico di competenza;
- con nota Prot. 751241 del 21/07/2025, questo Ufficio ha ribadito quanto espresso nella nota del Comune di Amatrice di cui al punto precedente;
- con nota Prot. 776536 del 28/07/2025 è stata presentata dal professionista incaricato una integrazione all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 826809 del 13/08/2025 (prot. Comune n. 16900 del 12/08/2025) il Comune di Amatrice, *“considerato che non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste dal Comune di Amatrice” e “viste le criticità rilevate dall'ente comunale in ordine alla non conformità di una porzione del fabbricato oggetto di intervento”* comunicava di non essere in condizione di esprimere parere favorevole;
- con nota Prot. 866922 del 03/09/2025 si conclude negativamente la conferenza regionale, visto il parere negativo del Comune di Amatrice comunicato al protocollo di cui al precedente punto;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- con nota Prot. 884435 del 09/09/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici ad uso produttivo assimilabile a residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Marisa D'Apostolo, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Giorgio, Fg. 51 part. 392– ID 9994.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Copia



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI GRAVI DI EDIFICI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA ASSIMILABILE AD ABITATIVA (CAPO III, SEZIONE III del TURP)

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Amatrice

Indirizzo

Fraz. San Giorgio, snc

Richiedente

Marisa D'Apostolo

Professionista

Ing. Costantino Fontanella

Dati Catastali

Foglio 51 Particella 392

Dati identificativi dell'istanza

GEDISI

ID fascicolo: 1205700200003608272024 del 29/06/2024

ID ultima richiesta: 1205700200004804682025 del 20/05/2025

USR

ID Istanza: 9994

Protocollo: 846081 del 01/07/2024

Istruttore: Ing. Anastasia Faraglia

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020)

sì ☐ no ☒

Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)

sì ☒ no ☐

Bonus fiscali

sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento:

Riparazione con rafforzamento locale ☐

Demolizione collabente ☐

Collabente vincolato ☐

Ripristino con miglioramento sismico ☒

Demolizione e ricostruzione ☐

Destinazione e tipologia immobile:

Residenziale ☐

Prevalentemente residenziale ☐

Produttivo assimilabile a residenziale ☒

Produttivo ☐

Natura giuridica del richiedente:

Singolo proprietario ☒

Rappresentante di comunione ☐

Rappresentante di condominio di fatto ☐

Amministratore di condominio registrato ☐

Presidente di consorzio ☐

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dalla Sig.ra Marisa D'Apostolo relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto al NCEU Foglio 51 Particella 392. ID 9994.

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 846081 del 01/07/2024 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico per edifici con danni gravi, per conto della *Sig.ra Marisa D'Apostolo*, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice, distinto al NCEU Foglio 51 Particella 392 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI);
- con nota Prot. 855385 del 03/07/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato il verbale di estrazione per istanze da sottoporre a controllo preventivo ai sensi dell'art. 12 comma 1 dell'ord. 100 – sorteggio del 02/07/2024 da cui risulta che l'istanza in oggetto è stata estratta;
- con nota Prot. 1037770 del 22/08/2024 (prot. Comune n. 15834 del 22/08/2024) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a revisionare la documentazione già presentata sulla base della check list approvata con determina n. 6 del 05/08/2024 e a caricare gli elaborati mancanti tramite integrazione volontaria sulla piattaforma informatica GEDISI;
- con nota Prot. 1366157 del 06/11/2024 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 309620 del 12/03/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 389598 del 01/04/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una Variante all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 455438 del 18/04/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una integrazione spontanea all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 471758 del 28/04/2025 (prot. Comune n. 8497 del 28/04/2025) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a caricare gli elaborati mancanti;
- con nota Prot. 543474 del 20/05/2025, è stata presentata dal professionista incaricato una Variante all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 712169 del 09/07/2025 questo Ufficio convoca la conferenza regionale, come richiesto dal tecnico incaricato nella nota prot. 389598 del 01/04/2025, in data 29/07/2025;
- con nota Prot. 746715 del 18/07/2025 (prot. Comune n. 15089 del 18/07/2025) il Comune di Amatrice ha formulato richiesta di integrazioni documentali necessaria ai fini del rilascio del parere urbanistico di competenza;
- con nota Prot. 751241 del 21/07/2025, questo Ufficio ha ribadito quanto espresso nella nota del Comune di Amatrice di cui al punto precedente;
- con nota Prot. 776536 del 28/07/2025 è stata presentata dal professionista incaricato una integrazione all'istanza di richiesta di contributo;
- con nota Prot. 826809 del 13/08/2025 (prot. Comune n. 16900 del 12/08/2025) il Comune di Amatrice, *"considerato che non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste dal Comune di Amatrice"* e

“viste le criticità rilevate dall’ente comunale in ordine alla non conformità di una porzione del fabbricato oggetto di intervento” comunicava di non essere in condizione di esprimere parere favorevole;

- con nota Prot. 866922 del 03/09/2025 si conclude negativamente la conferenza regionale, visto il parere negativo del Comune di Amatrice comunicato al protocollo di cui al precedente punto;
- con nota Prot. 884435 del 09/09/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del già menzionato per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all’art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell’istanza.

Rieti, 24/09/2025

Il Responsabile del Procedimento
Anastasia Faraglia

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 39/1993)

Copia